



Santander Consumer Bank S.p.A.
 Sede Legale e Direzione Generale Corso Massimo D'Azeglio, 33/E - 10126 TORINO
 Codice Fiscale/Partita IVA/R.I. di Torino 05634190010 - Codice ABI 03191
 Capitale Sociale € 573.000.000 i.v. - Iscritta all'Albo delle Banche
 Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - Capogruppo di Gruppo Bancario soggetta
 all'attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A.
 Madrid - Spagna - www.santanderconsumer.it
 Iscritta al Registro intermediari assicurativi presso l'IVASS al n. D000200005.

Accordo di dilazione di pagamento riferito al Contratto n.

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori

1. Identità e contatti del Finanziatore/ intermediario del credito

Finanziatore	Santander Consumer Bank S.p.A.
Indirizzo	Corso Massimo D'Azeglio, n. 33/E - 10126 TORINO
Telefono	011 63 18 111
Email	santanderconsumer@santanderconsumer.it
Fax	011 195 26 118
Sito web	www.santanderconsumer.it

Intermediario del credito	
Indirizzo	
Telefono	
Email	
Fax	
Sito web	

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di Contratto di credito	Dilazione di pagamento
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
Durata del Contratto di credito	

3. Costi del credito

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al Contratto di credito	TAN
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	TAEG

<p>Costi Costi addebitati dal momento della conclusione del Contratto di credito.</p>	<p>Spese di istruttoria: € Spese di pagamento rata: €</p> <p>Oneri per l'offerta fuori sede: nessuno Pre-finanziamento: il prestito non ha pre-finanziamento Spese di scritturazione contabile: nessuna. Commissioni di incasso presso Filiali della Banca: € 8,00. Spese per produzione e invio lettera di conferma Contratto: € 1,00 (€ 3,50 se con invio di bollettini postali). Informazioni ottenute tramite operatore di call center (ad esempio informazioni sui pagamenti, coordinate bancarie, c/c postale, assicurazioni, ecc.): € 2,00. Variazione coordinate bancarie effettuate tramite operatore di call center: € 2,00. Variazione scadenza rata: € 10,00. Spese per invio comunicazioni su richiesta Clienti: - invio modulo SDD per variazione modalità di pagamento € 5,00; - invio bollettini postali per variazione modalità di pagamento € 10,00; - rispedizione bollettini postali € 5,00; - rispedizione ritorni postali € 2,61. Commissioni di incasso/ricambio effetti cambiari: € 10,00. Spese per riemissione SDD: € 3,00. Spese per prestazioni di garanzia: sono a carico del Cliente in base alla vigente normativa fiscale e alle tariffe di agenzia. Spese per solleciti postali: € 1,00 cadauno. Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche alla Clientela: € 1,00. Il Finanziatore non addebita al Cliente alcuna spesa qualora le comunicazioni periodiche vengano trasmesse con mezzi di comunicazione telematica. In ogni caso, le comunicazioni riguardanti le proposte di modifica del Contratto non vengono addebitate al Cliente. Spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel corso degli ultimi 10 (dieci) anni(es. contratto, estratto conto) ex art. 119 T.U.B.: fino all'importo massimo di Euro 20,00. Eventuali spese legali: non quantificabili, secondo le tariffe legali vigenti. Imposta di bollo o imposta sostitutiva sul Contratto e sulle comunicazioni periodiche alla Clientela: secondo la normativa fiscale vigente. L'imposta di bollo o imposta sostitutiva sul Contratto viene addebitata sulla prima rata.</p>
<p>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto di credito possono essere modificati</p>	<p>Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato. Le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente da questo accettato, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni. Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli al Cliente.</p>
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso del 15% (quindici per cento) annuo sulla quota capitale delle rate scadute. Se però, al momento della conclusione del Contratto, il tasso di mora fosse superiore a quello determinato ai sensi della legge, il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge (art. 2, legge 108/1996). Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna In caso di mancato pagamento, saranno applicate al consumatore le seguenti penali: rimborso dei costi e delle spese sostenuti per eventuali interventi di recupero crediti per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo scaduto.</p>

	invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine/risoluzione del Contratto: € 25.
<p align="center">4. Altri importanti aspetti legali</p>	
Diritto di recesso dal Contratto di credito <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal Contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del Contratto.</i>	No Ai sensi della legge (articolo 122, commi 3 e 4, del D. Lgs n. 385/1993), le previsioni sul recesso di cui all'articolo 125-ter non si applicano alle Dilazioni di pagamento.
Consultazione di una banca dati <i>Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, Il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
<p align="center">5. Informazioni supplementari in caso di dilazioni di pagamento</p>	
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Piano di ammortamento concordato fra le Parti (anche ai fini della normativa SEPA – regolamento UE 260/2012 – riguardante l'adozione di schemi di addebito diretto paneuropei, e in particolare dell'SDD – "SEPA Direct Debit", sostitutivo delle c.d. "domiciliazioni R.I.D.") Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente. Il consumatore pagherà le somme dovute nel seguente ordine: 1. importo rate scadute o impagate 2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardato pagamento 3. spese addebitate (comunic. contrattuali) 4. interessi di mora maturati a seguito di ritardato pagamento 5. spese esazione 6. spese legali 7. altro tipo di spese 8. spese addebitate a seguito di azioni di recupero
Importo totale dovuto dal consumatore	
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	L'indennizzo non può superare l'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo, se la vita residua del Contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito;

	<p>il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto;</p> <p>l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.</p> <p>L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 c.c. - c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore, art. 120 quater TUB).</p>
--	--

COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA

Elenco dei dati forniti dal Cliente utilizzati dal Finanziatore.
Cliente

COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA

L'accordo di dilazione di pagamento consiste:

- nella ridefinizione del numero e dell'importo delle rate di un finanziamento in corso.

Tabella Finanziaria:

Importo rinegoziato:

Garanzie richieste:

Pagamento:

COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA

Condizioni generali di finanziamento – Dilazione di pagamento

1. OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Questo Contratto è una dilazione di pagamento non gratuita, cioè una modalità agevolata di rimborso di un debito preesistente, concordata tra le parti.

A seguito della cristallizzazione della somma dovuta dal Cliente in base ad un precedente finanziamento concesso dalla Banca al Cliente, l'accordo di dilazione di pagamento consiste nella concessione di un finanziamento che preveda la restituzione del nuovo importo totale del credito, indicato nel Modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, secondo un piano di ammortamento con numero e importo di rate diversi da quelle del piano di ammortamento del precedente finanziamento.

Come specificato del Modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che costituisce il frontespizio del presente contratto, l'importo totale del credito concesso con la dilazione di pagamento, comprende, infatti, oltre al capitale residuo non restituito con il precedente finanziamento, anche le spese e gli interessi maturati alle date di decorrenza del precedente finanziamento e non pagati, il cui importo diviene capitale, sebbene su tale parte del capitale il cliente non debba corrispondere interessi. Gli interessi saranno, infatti, corrisposti, nella misura indicata nel Modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, solo sulla parte di capitale residuo non restituito con il precedente finanziamento.

Il Contratto si conclude con l'accettazione della presente richiesta da parte di Santander Consumer Bank (da ora anche il Finanziatore). Dopo l'accettazione, la presente richiesta diventa Contratto a tutti gli effetti.

Il Cliente ed il Coobbligato eleggono domicilio all'indirizzo rispettivamente indicato nel presente Contratto.

2. OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE E DEL COOBLIGATO

Il Cliente e il Coobbligato si obbligano solidalmente a rimborsare al Finanziatore l'intero importo erogato, oltre ad ogni altro onere previsto contrattualmente (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, interessi, commissioni ed altre spese come indicate nel Modulo *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio) alle scadenze e con le modalità indicate nel Contratto medesimo, senza necessità di alcun preavviso al riguardo (il presente Contratto rappresenta idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA). Il Coobbligato assume la qualità di coestestatore del presente Contratto ed è pienamente equiparato al Cliente e dunque assoggettato ad ogni obbligazione derivante da tale Contratto. In particolare, e a titolo meramente esemplificativo, il Finanziatore potrà esperire nei confronti del Coobbligato le procedure di recupero del credito e segnalare lo stesso Coobbligato nei Sistemi di Informazione Creditizia (S.I.C.) nonché presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. Ogni riferimento al Cliente riportato nel presente Contratto di finanziamento deve intendersi esteso anche al Coobbligato.

Ove il Cliente avesse sottoscritto, contestualmente o nel corso del finanziamento da cui origina il debito preesistente, una polizza assicurativa facoltativa, essa proseguirà alle condizioni di durata e importo originariamente indicate.

In ogni caso, l'eventuale presenza di un'assicurazione non esonera il Cliente dal pagamento delle rate fino a quando l'assicurazione non avrà pagato il denaro dovuto al Finanziatore. Se il denaro pagato dall'assicurazione non copre l'intero debito, il Consumatore dovrà pagare la differenza al Finanziatore.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento alla francese.

Fino al totale soddisfacimento di ogni ragione di credito del Finanziatore, il Cliente è tenuto a comunicare al Finanziatore per iscritto entro 48 (quarantotto) ore dall'evento ogni variazione ancorché temporanea del proprio domicilio o residenza e, in generale, qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati nel Contratto.

3. RIMBORSO ANTICIPATO DA PARTE DEL CLIENTE

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto. In caso di rimborso anticipato, il Finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1% (per cento) dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del Contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo, se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. Le somme da pagare sono riferite alla prima rata in scadenza successiva alla richiesta. Entro tale data il Cliente pagherà in unica soluzione le somme dovute e determinerà così l'estinzione del debito. Se il Cliente non versa tempestivamente la somma dovuta, l'estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza.

L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

L'indennizzo di estinzione non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio della facoltà di surroga ex art. 1202 c.c. – cd portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore, art. 120 quater TUB). In caso di estinzione anticipata, il Finanziatore si impegna a chiudere il rapporto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del conteggio di estinzione anticipata da parte del Cliente, salvo buon fine del pagamento.

4. PAGAMENTI –RIEMMISSIONE DELL’SDD - DIRITTO DI RICEVERE LA TABELLA DI AMMORTAMENTO

Il Cliente si obbliga a rimborsare le rate alle scadenze convenute con una delle seguenti modalità:

a) versamento tramite bollettini postali sul conto corrente (da ora c/c) del Finanziatore: il Finanziatore può addebitare al Cliente per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri postali sostenuti;

b) addebito diretto sul c/c del Cliente (SDD).. Resta inteso che il Finanziatore può addebitare per ogni singola rata un importo a copertura degli oneri bancari sostenuti e di incasso, nonché le altre eventuali voci di spesa indicate nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che costituisce il frontespizio del presente Contratto. Il Cliente è consapevole e consente che l’addebito diretto SDD possa subire variazioni, nell’importo e/o nella scadenza per la sua effettuazione, a seguito di eventi successivi alla conclusione del contratto e non riconducibili al Finanziatore, quali: accordi tra Cliente e Finanziatore, ad. es. per differire il rimborso di una o più rate; rate non pagate alla scadenza contrattuale, in presenza delle quali il Cliente sin d’ora, autorizza il Finanziatore a riscuotere sul conto corrente bancario di cui sopra o altro successivamente indicato per il pagamento delle rate, in qualsiasi momento e senza necessità di alcun preavviso, (il presente Contratto rappresenta idoneo preavviso ai sensi della normativa SEPA), gli importi relativi ad eventuali precedenti rate di finanziamento (Rimissione dell’SDD), che risultano tempo per tempo non pagate alla scadenza contrattuale, addebitando altresì eventuali interessi di mora maturati, costi e spese sostenuti dal Finanziatore per l’attività di recupero del credito nella misura prevista nell’articolo intitolato “Ritardato pagamento. Interessi di Mora”, ed ulteriori spese dovute a modifiche normative o provvedimenti della Pubblica Autorità che comportino le suddette variazioni (ad es. in caso di mutamento delle imposte imputate sulle rate oppure di sospensione delle rate disposta dalle Autorità competenti a seguito di gravi eventi sismici).

La scelta della modalità di pagamento avviene al momento della sottoscrizione del Contratto. Nel caso in cui il Cliente intenda modificare la modalità di pagamento potrà farne richiesta al Finanziatore mediante l’invio di una comunicazione scritta indirizzata al Finanziatore.

Il Finanziatore potrà accettare o rifiutare, dandone in tal caso giustificazione, la richiesta di modifica inviando al Cliente relativa comunicazione.

Resta inteso che:

(i) in caso di rifiuto, il Cliente sarà tenuto a continuare ad utilizzare la modalità scelta al momento di sottoscrizione del Contratto;

(ii) dalla scadenza successiva al giorno in cui il Finanziatore consentirà la modifica il cliente potrà utilizzare la nuova modalità accollandosi i relativi costi espressamente indicati nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori.

Il consumatore ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento.

Nel caso in cui il Cliente abbia versato al Finanziatore somme non dovute o esse siano state erroneamente addebitate al Cliente, non appena il Finanziatore ne venga a conoscenza e abbia verificato l’effettiva non debenza, si obbliga a procedere alla restituzione delle suddette somme al Cliente, fermi restando i tempi tecnici necessari per i controlli amministrativi, da contenersi in un massimo di sessanta giorni.

Qualora tali tempi dovessero protrarsi per un termine superiore ai sessanta giorni, il Finanziatore si impegna a riconoscere gli interessi legali sulle somme non dovute da rimborsarsi al Cliente. Gli interessi verranno calcolati trascorsi i sessanta giorni e sino a che il Finanziatore abbia disposto bonifico bancario di rimborso al Cliente o inviato al medesimo vaglia postale portante l’importo da rimborsare. Gli interessi legali non sono dovuti in caso di irreperibilità del Cliente, di impossibilità di disporre il pagamento per cause non imputabili al Finanziatore o per inerzia del Cliente.

Le Parti sin d’ora concordano e il Cliente prende espressamente atto che il Finanziatore può compensare, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile, le somme dovute dal Finanziatore al Cliente a titolo di importi non dovuti, con le somme delle quali il Cliente sia debitore nei confronti del Finanziatore in ragione di contratti di finanziamento o di altri rapporti contrattuali tra il Finanziatore e il Cliente, a condizione che dette somme siano liquide ed esigibili.

5. NON APPLICABILITA’ DELLA DISCIPLINA SULL’INADEMPIMENTO DEL FORNITORE

Ai sensi della legge (articolo 122, comma 4, del D. Lgs. n. 385/1993), il consumatore non ha diritto alla risoluzione di questo Contratto di dilazione di pagamento in caso di inadempimento del fornitore.

6. RITARDATO PAGAMENTO. INTERESSI DI MORA

Il tasso degli interessi di mora per i casi di ritardato pagamento è pari al 15% (quindici per cento) annuo sulla quota capitale delle rate scadute.

Se tuttavia, al momento della conclusione del Contratto, il tasso di mora fosse superiore a quello determinato ai sensi della legge (articolo 2, legge 108/1996), il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia previsto dalla legge citata.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate o dell’importo di cui all’art. 7 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto) che provochino un intervento da parte del personale del Finanziatore e/o di esattori incaricati dalla stessa, il Finanziatore può addebitare al Cliente moroso i costi e le spese sostenuti per tali interventi, quale rimborso delle spese così patite per una somma non superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo scaduto.

Sono, altresì, a carico del Cliente le spese sostenute per eventuali solleciti postali, i cui costi sono indicati nel modulo di *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio.

In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria del Cliente nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di Informazioni Creditizie, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell’accesso al credito.

7. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Finanziatore può dichiarare decaduto dal beneficio del termine il Cliente e gli eventuali Coobbligati e risolto ai sensi della legge questo Contratto nell'ipotesi di mancato pagamento di almeno due rate e di inosservanza degli articoli 4 (Pagamenti) e 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) (art. 1456 codice civile) come pure nelle seguenti ipotesi:

- infedele dichiarazione resa dal Cliente sul Contratto sulla situazione economico-finanziaria propria e/o degli eventuali Coobbligati;

- accertamento di protesti cambiari, azioni esecutive o procedure concorsuali del Cliente e/o degli eventuali Coobbligati.

In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto, il Finanziatore potrà richiedere l'integrale pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di richiesta dell'intero debito residuo comprensivo delle rate scadute, rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora di cui all'art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora) nonché un importo di 25 € per l'invio della comunicazione. In caso di mancato pagamento della somma dovuta, dalla data della lettera di invio della comunicazione potranno essere applicati interessi di mora sull'intero importo dovuto nella misura stabilita dall'art. 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora).

Se il Cliente fruisce di più finanziamenti concessi dal Finanziatore, la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del Contratto emessa a fronte di uno solo dei medesimi potrà essere estesa alle altre operazioni in corso. Il Cliente e il Finanziatore riconoscono che, qualora il Coobbligato dovesse esercitare il proprio diritto di recesso, il Finanziatore avrà il diritto di risolvere il Contratto dandone comunicazione al Cliente entro 30 (trenta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso del Coobbligato.

8. EVENTUALI GARANZIE

Ove indicato nel Contratto, la Dilazione di pagamento potrà essere subordinata:

- a) al rilascio di effetti cambiari a garanzia senza indicazione di scadenza, a firma del Cliente e di eventuali avallanti, all'ordine del Finanziatore, con bollo a carico del Cliente, salvo quanto diversamente pattuito in sede di sottoscrizione del Contratto, per l'importo corrispondente al totale da rimborsare indicato nel Contratto. Gli effetti cambiari saranno presentabili all'incasso entro 3 (tre) anni dalla data di creazione. In caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente e gli eventuali avallanti autorizzano sin d'ora il Finanziatore, senza alcun obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, ad azionare gli effetti di cui sopra per il residuo capitale, eventuali penali, interessi, spese legali ed accessorie risultanti dalle scritture contabili del Finanziatore. Gli effetti saranno distrutti trascorsi 6 (sei) mesi dall'estinzione del debito, se il Cliente non ne richiede la restituzione;
- b) alla prestazione di idonea fideiussione.

9. IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI

Se il Cliente non provvede ai pagamenti alle scadenze contrattualmente previste, a parziale deroga della legge (art. 1194 codice civile), il Finanziatore imputerà i pagamenti ricevuti secondo il seguente criterio: prima alle rate scadute a partire dalla più vecchia, poi agli interessi di mora, infine alle spese di recupero di cui ai precedenti articoli 4 (Pagamenti - Riemissione dell'SDD - Diritto di ricevere la tabella di ammortamento) e 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora).

10. CESSIONE DEL CONTRATTO O DEL CREDITO

Il Cliente espressamente e sin da ora consente che il Finanziatore possa cedere parzialmente o totalmente i diritti che le derivano da questo Contratto, a termini di legge. Ai fini di ogni comunicazione relativa a questo Contratto, il domicilio è quello indicato nel Contratto, salvo le eventuali variazioni da comunicarsi per iscritto ai sensi dell'articolo 2 (Obbligazioni del Cliente).

Rimane in ogni caso inteso che in caso di cessione del Contratto o del credito, il Finanziatore notificherà tale circostanza al Cliente attraverso supporto cartaceo o altro supporto durevole salvo che il Finanziatore, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del Cliente.

11. ONERI E SPESE

Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con questo Contratto sarà a carico del Cliente.

Salvo quanto diversamente pattuito in sede di sottoscrizione, sono a carico del Cliente: a) le spese per il rilascio delle garanzie; b) le richieste di informazioni, le comunicazioni e le operazioni (anche effettuate tramite call center) indicate, con i relativi importi, nel modulo di *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori* allegato a questo Contratto e che ne costituisce il frontespizio; c) le spese, anche legali, sostenute dal Finanziatore a seguito del ritardato pagamento e dell'intervenuta risoluzione o decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora), salvo il caso di errori del Finanziatore.

Sono escluse dal calcolo del TAEG: le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal Contratto di credito, compresi gli interessi di mora.

12. COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA

Le comunicazioni previste dal Contratto saranno indirizzate al solo Cliente e avranno effetto anche nei confronti degli eventuali coobbligati e/o cointestatari. Alla scadenza del Contratto, e comunque almeno una volta all'anno, il Finanziatore invia al Cliente una comunicazione analitica che dà una chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, la comunicazione si intenderà approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

Il Finanziatore può addebitare al Cliente la somma indicata nel modulo di *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio, per l'invio delle comunicazioni periodiche in formato cartaceo previste dalla vigente normativa sulla trasparenza bancaria.

Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell'amministrazione dei beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Il Finanziatore

trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Cliente il costo di produzione di tale documentazione nel limite massimo indicato nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori.

In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata (a scelta tra: carta e accesso al sito internet del Finanziatore).

13. DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI

Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate dal Finanziatore nel modulo di *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, che è allegato al Contratto e ne è il frontespizio.

Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo Contratto, ad esclusione dei tassi di interesse ivi indicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato.

Le modifiche, ivi incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicate al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente da questo accettato, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs. 385/93). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni. Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli al Cliente.

14. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

15. RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo al Finanziatore, Santander Consumer Bank S.p.A., anche per lettera raccomandata a.r. a Ufficio Reclami – Servizio Clienti, Corso Massimo D'Azeglio 33/E 10126 Torino oppure al fax 011 195 26 193 o per posta elettronica a reclami@santanderconsumer.it. Il Finanziatore deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si potrà consultare l'apposita Guida pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere direttamente al Cessionario oppure alla rete di agenti, intermediari e convenzionati di Santander Consumer Bank S.p.A..

Il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l'esperimento preventivo del procedimento dinanzi all'Arbitrato Bancario Finanziario o dinanzi ad un altro organismo così come individuato dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Per conferma dell'adesione alle condizioni economiche e normative riportate nelle Condizioni Generali di Finanziamento e nel Modello Informazioni Europee di Base riportato nel frontespizio del Contratto.

firma del Cliente _____

firma del Coobbligato _____

Accordo di dilazione di pagamento n.

ACCORDO DI DILAZIONE DI PAGAMENTO - FIRME DEL CLIENTE E/O DEL COOBBLLIGATO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Il/i sottoscritto/i Cliente/Coobbligato dichiaro/dichiariamo di essere stato/i preventivamente informato/i e di avere ricevuto l'Informativa sul trattamento dei dati personali e di acconsentire a quanto in essa previsto.
---	--

Il Cliente	Il Coobbligato
-------------------	-----------------------

Ai fini di informazione precontrattuale e di trasparenza bancaria, il/i sottoscritto/i dichiara/no che è stata consegnata e ha/hanno preso visione di: copia del Modello *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*, della Rilevazione dei tassi effettivi globali, di aver ricevuto copia completa di questo Contratto e di aver ricevuto inoltre copia dell'informativa specifica relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di Sistemi di Informazioni Creditizie. La Guida pratica all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del D. Lgs. 385/1993 (Arbitro Bancario Finanziario) è a disposizione presso le filiali e il sito internet del Finanziatore www.santanderconsumer.it.

Il/i sottoscritto/i afferma/no che tutto quanto dichiarato corrisponde a verità e dichiara/no di non aver mai subito protesti, decreti ingiuntivi o procedure esecutive, salva la facoltà per il Finanziatore di effettuare ogni accertamento utile in merito a questa richiesta, anche mediante verifica presso terzi della veridicità dei dati forniti, ivi compreso l'accertamento presso il datore di lavoro della sussistenza del rapporto di dipendenza. **Dichiaro/iamo di aver preso visione e di aver ricevuto le Condizioni Generali, riportate in allegato a questo modulo che formano parte integrante del presente Contratto e che accetto/iamo integralmente senza riserva alcuna.** Le *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori* sono allegate al Contratto e ne costituiscono il frontespizio.

Il Cliente	Il Coobbligato
-------------------	-----------------------

Il/i sottoscritto/i dichiara/no di approvare specificamente per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. c. 2 le seguenti clausole delle Condizioni Generali riportate in allegato a questa richiesta: 2 (Obbligazioni del Cliente e del Coobbligato), 4 (Pagamenti – Riemissione dell'SDD - Diritto di ricevere la tabella di ammortamento. In particolare, possibile variazione di importo/scadenza addebito SDD per eventi non riconducibili al Finanziatore), 6 (Ritardato pagamento. Interessi di mora), 7 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto), 9 (Imputazione dei pagamenti), 11 (Oneri e spese), 12 (Comunicazioni periodiche alla Clientela), 13 (Determinazione e modifica delle condizioni), 14 (Foro competente e legge applicabile).

Il Cliente	Il Coobbligato
-------------------	-----------------------

Comunicazioni al Cliente/Coobbligato - Le comunicazioni periodiche di trasparenza saranno messe a disposizione del Cliente/Coobbligato gratuitamente attraverso l'accesso all'area riservata presente sul sito internet del Finanziatore www.santanderconsumer.it, mediante l'utilizzo di codici di accesso personale. Se invece il Cliente vuole ricevere le comunicazioni periodiche di trasparenza a mezzo lettera, al costo di € 1,00 per ogni invio, deve barrare la seguente casella I_1. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.

Il Cliente	Il Coobbligato
-------------------	-----------------------

MANDATO SEPA DIRECT DEBIT(SDD)

Riferimento Univoco Mandato SEPA – verrà indicato successivamente, all'attivazione dell'SDD.

Il Cliente (o "Debitore"), come generalizzato (dati anagrafici, codice fiscale) nel corpo del presente Contratto, nel quale è anche indicato il Conto Corrente (codice IBAN) di cui il Cliente è titolare, autorizza:

- Santander Consumer Bank S.p.A. (o "Creditore"/"Finanziatore"), come generalizzata nel corpo del presente Contratto, codice identificativo del Creditore IT910010000005634190010, a disporre sul Conto Corrente sopra richiamato:
 - addebiti in via continuativa
 - un singolo addebito (Non applicabile al presente Contratto);
- la propria Banca a eseguire l'addebito secondo le disposizioni impartite dal Creditore.

Il rapporto del Cliente con la propria Banca è regolato dal contratto fra essi stipulato.

Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.

Cognome, nome e codice fiscale del sottoscrittore sono riportati nel corpo del presente Contratto.

Luogo	Data	Firma del Debitore /Coobbligato
SPAZIO DA COMPILARE A CURA DELLA BANCA		

L'incaricato della identificazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/07 e relative disposizioni di attuazione, dichiara sotto la propria personale responsabilità che le firme apposte su questo Contratto, vere ed autentiche, sono state apposte personalmente dal richiedente e dal Coobbligato/firmatario, le cui generalità sono state perfettamente riportate sullo stesso Contratto.

L'incaricato _____ Luogo _____ Data _____

COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA